

Circolare n. 3

Roma, 11 febbraio 2025

Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
Ai Responsabili Macro Zonali e Regionali dell'Attività Giovanile
Allo Staff della Squadra Nazionale Dilettanti e Professionisti
Ai Responsabili nazionali dell'Attività Giovanile
Agli Arbitri Federali
Ai Raters

e p.c. Alle Associazioni e Società affiliate e aggregate
Alla PGAI
All'AITG
Alle Associazioni aggregate di categoria ex art.15

Oggetto: Novità in materia di rimborso spese anticipate per trasferte dai lavoratori dipendenti e autonomi – Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024

La legge di Bilancio 2025 n. 207/2024 ha introdotto nuove disposizioni in tema di spese sostenute durante le trasferte.

In particolare, non concorrono alla formazione del reddito, e quindi possono beneficiare della deducibilità IRES/IRPEF/IRAP in favore delle imprese e del datore di lavoro, le spese sostenute utilizzando sistemi di pagamento tracciabili.

Ambito soggettivo di applicazione.

Le nuove disposizioni si applicano ai redditi:

- di lavoro dipendente;
- assimilati al lavoro dipendente, incluse le collaborazioni coordinate e continuative;
- di lavoro autonomo.

Requisiti per l'esenzione del rimborso in capo al lavoratore.

Come previsto dall'articolo 51 e 54 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le spese documentate sostenute dal lavoratore in occasione di trasferte o missioni fuori del territorio comunale o all'estero, con riguardo a vitto, alloggio, viaggio, trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC):

- non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente;
- sono deducibili dal reddito da lavoro autonomo e non imponibili ai fini previdenziali e fiscali (permane l'imponibilità ai fini IVA del rimborso in oggetto).

solo se effettuate con sistemi di pagamento tracciabili.

Sono esenti da queste restrizioni, le spese relative ai trasporti pubblici di linea (biglietti ferroviari, autobus, tram, metropolitana, ecc.), purché siano documentate con ricevute o titoli di viaggio validi e i rimborsi chilometrici.

Sistemi di pagamento ammessi.

I sistemi di pagamento che consentono di rispettare i requisiti previsti dalle nuove disposizioni sono:

- carte di credito;
- carte di debito (bancomat);
- carte prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- app di pagamento via smartphone (con addebito diretto su conto corrente);
- telepedaggio (con addebito diretto su conto corrente).

Documentazione necessaria per usufruire delle deducibilità:

- fattura intestata al soggetto che richiede il rimborso o altro documento fiscalmente valido, unitamente alla
- ricevuta del pagamento tracciabile (ad es. copia scontrino POS / indicazione della modalità di pagamento diversa da “contanti” sullo scontrino).

In mancanza della documentazione attestante il pagamento con strumenti tracciabili, le somme rimborsate al dipendente o collaboratore concorreranno a formare reddito di lavoro e saranno assoggettate alle relative ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.

Con i migliori saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Marta Maestroni
